

Si riportano gli articoli del regolamento Tari attinenti alle riduzioni tariffarie:

Art.19

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art.1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n.147, viene applicata la sola tariffa fissa nella seguente ipotesi:

- Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo
- Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno, all'estero.

2. Alle utenze domestiche delle zone nelle quali è prevista l'attuazione del compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione della quota variabile nella misura del 5% della tariffa in essere. La riduzione, che non può in ogni caso eccedere la summenzionata quota variabile, è subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000 attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo. La riduzione ha effetto dalla data di presentazione di detta autocertificazione.

La mancanza di adeguati spazi (giardini, orti ...) per la pratica dell'auto – compostaggio da parte degli interessati, è presunzione di non applicabilità della riduzione. L'autocertificazione di cui sopra non può avere effetto retroattivo ed ha effetto fino a quando venga dichiarata la perdita dei requisiti con apposita dichiarazione. L'ente gestore del servizio verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione

ART.19/bis

RIDUZIONI PER IL RECUPERO-UTENZE NON DOMESTICHE

La tariffa è ridotta per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti assimilati, avvalendosi di altro gestore

La riduzione è applicata solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione (previsti per legge e dal regolamento comunale di

assimilazione dei rifiuti) e siano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.

La riduzione è pari al 10% della parte variabile della tariffa stabilita dal Consiglio Comunale per la categoria di appartenenza dell'utenza richiedente la riduzione.

La riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il mese di maggio. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART. 20

RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE

ATTIVE

La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni principali ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 50%, a condizione che:

- l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;

Le riduzioni tariffarie (o l'esenzione) sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 21

CUMULO DI RIDUZIONI

Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di una, scelta tra quelle più favorevoli.